



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/05/2026** (punto N 44)

Delibera

N 665

del 25/05/2026

*Proponente*

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Marco FERRETTI

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

L.R. 3/94. PIANO DI PRELIEVO DEL CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE E VOCATE  
NEL PERIODO GIUGNO 2026-MAGGIO 2027

*Presenti*

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

*Assenti*

David BARONTINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Piano di prelievo
B	Si	Piano di prelievo

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
--

*Allegati n. 2*

- A*            *Piano di prelievo*  
*170f25b6248fe3a50bd688d8197014c026d9b3fcbddcae477c92a4c24752f48b*
- B*            *Piano di prelievo*  
*7fe93ff6abcb5d5b830ba040cd53e9c410260d0d483a80edf4c0274e057ad311*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’art. 28 bis;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita ” Nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” che approva il PRIU per la Regione Toscana;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);

Considerate le indicazioni contenute nell’allegato 1 della suddetta DGR 1519/2023 circa la suddivisione dei capi in prelievo in relazione alle classi di sesso/età:

- maschi maggiori di 1 anno: 20%
- femmine maggiori di un anno 30%
- maschi minori di 1 anno: 20%
- femmine minori di 1 anno: 30%

condizionando l’approvazione dei piani delle singole UdG al rispetto delle suddette proporzioni e delle entità numeriche minime per ciascuna classe conseguenti;

Considerate le indicazioni contenute nell'allegato 1 della suddetta DGR 1519/2023 circa i tempi di prelievo nelle aree non vocate sotto riassunte:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Considerate le indicazioni contenute nell'allegato 1 della suddetta DGR 1519/2023 circa i tempi di prelievo nelle aree vocate sotto riassunte:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per un periodo massimo di tre mesi come indicato nel Calendario Venatorio;

Considerate le modifiche intervenute relative all'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, introdotto dal D.L. 63/2024, conv. con L. 101/2024, quale norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana, che hanno portato alla possibilità di estendere l'arco temporale di prelievo in braccata e girata sul cinghiale a quattro mesi consecutivi tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio;

Considerato quanto disposto dall'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024, con il quale si consente che le attività relative alla caccia di selezione dei suidi possano essere eseguite fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché sia consentito il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

Visto il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992;

Considerato che tale periodo è stato già recepito dalla Regione Toscana nel calendario venatorio 2025-2026 con la DGR n. 739 del 09.06.2025, e che sarà riproposto nel Calendario venatorio 2026-2027;

Vista la nota di cui prot. n. 249688 del 17.04.2026 inviata ad ISPRA con cui è stato richiesto il parere per l'attuazione del prelievo selettivo sulla specie cinghiale per l'annata 2026-2027, ai sensi del predetto articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Vista la risposta di ISPRA alla richiesta di parere di cui alla nota prot. 0388654 del 22.05.2027, espresso oltre i termini previsti, relativo all'attuazione del prelievo selettivo nei tempi e con le modalità indicate nel PRIU di cui alla predetta DGR 1519/2023, presenti anche nella suddetta richiesta di cui prot. n. 249688 del 17.04.2026;

Viste le considerazioni espresse da ISPRA nella propria risposta che pur ritenendo *“assolutamente necessario agire sulla specie per arginare la diffusione della PSA in un territorio ad alta vocazione come quello toscano”* evidenzia l'utilità di delineare, in un contesto epidemiologico che permane grave, *“una programmazione territoriale esplicita basata su:*

- *un'analisi critica dei risultati ottenuti finora utilizzando gli indici descritti nel "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" e nel documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla gestione della specie in relazione alla PSA,*
- *l'andamento della popolazione selvatica, desunto dai dati di prelievo e dai danni segnalati...”;*

Considerato che il Piano di prelievo selettivo per la specie cinghiale 2026-2027 costituisce l'attuazione del PRIU approvato con DGR n. 1519/2023, con parere favorevole di ISPRA avente validità 2022-2028;

Vista l'Ordinanza n. 1/2026 del Commissario Straordinario per la PSA, con la quale vengono stabiliti per la Toscana i quantitativi minimi annuali di capi in abbattimento venatorio da distribuire nelle aree regionali cacciabili esterne alle Zone di Restrizione I, II, III e CEV;

Considerato che ai sensi della suddetta Ordinanza sono stabiliti in 60.000 i capi in abbattimento per le cacce collettive e in 12.000 i capi in abbattimento selettivo;

Considerato che nel complesso i capi previsti in abbattimento negli allegati A e B assommano a 73.476, in pieno rispetto degli obiettivi previsti nella predetta Ordinanza Commissariale 1/2026;

Considerato pertanto necessario assicurare la continuità del prelievo selettivo della specie cinghiale, anche in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico, secondo quanto previsto nel PRIU e nell'ordinanza sopra citata;

Visto il documento *“Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2026 - maggio 2027”* di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il documento *“Cinghiale - Piano di Prelievo nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2026 - maggio 2027”* di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che i piani di cui agli allegati A e B rappresentano per ogni Unità di gestione (Distretti, AFV, AAV) il Piano minimo di prelievo;

Ritenuto opportuno specificare che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione ed eseguibili sia nelle aree vocate che non vocate nel periodo 1° giugno 2026-31 maggio 2027, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

Ritenuto opportuno specificare che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

Ritenuto opportuno specificare che per il prelievo selettivo, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni devono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

Ritenuto opportuno specificare che l'attuazione dei piani in funzione del tipo di vocazionalità dell'unità di gestione, avvenga con le modalità previste dall'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/1994, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l'attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista per ciascuna Unità di Gestione indicata negli allegati al presente atto;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti indicazioni per l'attuazione del Piano di Prelievo nelle aree non vocate indicate nell'Allegato A al presente atto per il periodo giugno 2026 - maggio 2027:

- il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);
- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:
  - a) i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;
  - b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC;
- i titolari delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti indicazioni per l'attuazione del Piano di Prelievo nelle aree vocate indicate nell'Allegato B al presente atto per il periodo giugno 2026 - maggio 2027:

- il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC;
- che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023;
- gli ATC provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all'art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
- i titolari delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi dell'art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

Considerato opportuno, ai sensi di quanto previsto dal vigente calendario venatorio e di quanto previsto dall'art. 70 del DPGR 36/R/2022, consentire, nelle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie poste in area vocata, la caccia al cinghiale in selezione, in forma singola e in girata nei periodi sopra specificati e consentire inoltre la braccata nei tempi disposti dal Calendario Venatorio per il Comprensorio entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

Considerato che ai sensi di quanto previsto all'art. 74, comma 1 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate poste nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, su piani annuali approvati dalla Giunta regionale;

Ritenuto di stabilire che:

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;
- il prelievo selettivo sulla specie cinghiale nei recinti inclusi nelle Aziende Faunistiche Venatorie segue il calendario di caccia delle aree ad essi esterne, in funzione della loro vocazionalità;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A maggioranza dei voti con il voto contrario dell'Assessore Lenzi;

#### DELIBERA

1) di approvare il Piano di prelievo del Cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2026 - maggio 2027 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Piano rappresenta per ogni Unità di gestione in esso inclusa, il piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni previste nella DGR 1519/2023, su una proporzione sessi/classi che deve essere rispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;

2) di stabilire i seguenti tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in forma singola: 1° ottobre-31 dicembre nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio;

3) di approvare il Piano di prelievo del Cinghiale nelle aree vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2026 - maggio 2027 di cui all'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Piano rappresenta per ogni Unità di gestione in esso inclusa il piano minimo di prelievo ed è impostato, in funzione delle indicazioni previste nella DGR 1519/2023, su una proporzione sessi/classi che deve essere rispettata da parte dei titolari di ciascuna UdG;

4) di stabilire i seguenti tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate:

- Prelievo venatorio selettivo: tutto l'arco annuale (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì);
- Prelievo venatorio in girata (per AFV e AAV): 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio;
- Prelievo venatorio in braccata: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio;

5) di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo per il cinghiale approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve, nel periodo compreso tra

un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Per le altre tecniche l'orario di termine coincide con il tramonto del sole;

6) di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002, nonché di contrassegni e schede di prelievo;

7) di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

8) di stabilire che l'attuazione dei piani, avvenga con le modalità previste all'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/1994, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età, comunque incentivando l'attuazione dei prelievi su femmine e piccoli, nel rispetto della struttura di prelievo prevista dagli allegati A e B al presente atto;

9) di stabilire per le aree non vocate di cui all'allegato A, che:

- il prelievo nelle aree non vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione non conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione non conservativa gestiti dagli ATC, che includono le eventuali ZRV);

- gli ATC provvedono, previa comunicazione formale e obbligatoria al competente settore regionale, ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;

- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa:

- a) i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale;

- b) i proprietari e conduttori di fondi agricoli in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, iscritti all'ATC.

- i titolari delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area non vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree non vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;

- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;

10) di stabilire per le aree vocate di cui all'allegato B, che:

- il prelievo nelle aree vocate per il cinghiale è organizzato in Unità di gestione conservativa (Aziende Faunistiche e Agrituristiche Venatorie o loro porzioni; Distretti di gestione conservativa gestiti dagli ATC;
- che il prelievo nelle ZRV avvenga con le modalità e tempi previsti per le aree non vocate, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1519 del 18.12.2023;
- gli ATC, previa comunicazione formale e obbligatoria al competente settore regionale, provvedono ad individuare/modificare i distretti di cui sopra, coordinando la loro gestione per il prelievo selettivo sul cinghiale con quella relativa alla caccia di selezione delle altre specie ungulate. In tali distretti, gli ATC provvedono a organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 36/R/2022;
- sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione conservativa i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale che, ai sensi di quanto previsto all'art. 74 comma 1 del DPGR 36/R/2022, siano iscritti alle squadre del distretto;
- i titolari delle Aziende Faunistiche Venatorie ed Agrituristiche Venatorie, per le porzioni incluse in area vocata alla specie cinghiale, provvedono a organizzare le attività di prelievo selettivo sulla specie. Sono ammessi ai sensi dell'art. 70 comma 6 del DPGR 36/R/2022 alla caccia di selezione sul cinghiale negli Istituti privati o loro porzioni ricadenti nelle aree vocate alla specie i titolari ed ospiti delle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale, o accompagnati da personale abilitato, nel territorio di propria competenza;
- ciascun ATC provvede a organizzare la distribuzione delle schede di abbattimento e fornisce i contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti. I cinghiali abbattuti all'interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- l'ATC e i Titolari delle AFV e AAV provvedono a rendicontare alla Regione con cadenza mensile l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;

11) di stabilire che:

- l'approvazione dei successivi piani di prelievo sarà condizionata alla avvenuta rendicontazione da parte degli ATC e dei Titolari delle AFV e AAV, con cadenza mensile, circa l'esito delle attività di prelievo effettuate con particolare riferimento al numero di uscite effettuate, al numero di capi prelevati ed alla loro suddivisione in classi di sesso ed età inserendo tali informazioni nel Portale Regionale TosCaccia;
- il non rispetto da parte degli ATC e Titolari delle AFV e AAV delle proporzioni tra le classi di sesso ed età previste nel piano approvato, comporterà negli anni successivi conseguenti correzioni sulla struttura dei piani in approvazione;
- il prelievo selettivo sulla specie cinghiale nei recinti inclusi nelle Aziende Faunistiche Venatorie segue il calendario di caccia delle aree ad essi esterne, in funzione della loro vocazionalità;
- in relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024, sia quindi consentito che le attività relative alla caccia di selezione del cinghiale possano essere svolte fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

12) di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche ai piani di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente  
MARCO FERRETTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI